

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La distribuzione degli utili nei raggruppamenti temporanei di professionisti.

Nota a Tribunale di Crotone, [sentenza n. 788 del 21.6.2018](#) [g.i. Albenzio]

di Jacopo Maria ABRUZZO

Con la [sentenza in commento](#) il Tribunale di Crotone, nella persona del giudice dott. Antonio Albenzio, ha affrontato una questione vertente sulla distribuzione degli utili tra ingegneri, nella misura concordata all'interno di un atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti, in forma di associazione.

Benché esista una normativa in merito a tali formazioni, con ben evidenziato all'art. 37 del D.Lgs. 163/2003, agli artt. 46, co. 1, e 47 del D.Lgs. 50/2016, oltre che all'art. 261 co. 7 del D.P.R. 207/2010, nessuna di queste disciplina i profili civilisti inerenti il rapporto "interno" tra i partecipanti al R.T.P.

La peculiarità della vicenda risente proprio di tale carenza in quanto, nel caso specifico, un singolo partecipante non aveva fornito alcun contributo ma, in forza dei propri requisiti professionali trasfusi nel raggruppamento temporaneo e richiesti nel bando di gara, aveva legittimato la partecipazione del proprio R.T.P. ad una procedura di aggiudicazione.

Già in passato, su un caso analogo, lo stesso Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7 del 30/01/2014, ha statuito il superamento del "principio di corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di partecipazione" all'interno dei raggruppamenti temporanei d'impresa, affermando la massima di diritto, esclusa negli appalti di lavoro, secondo cui i partecipanti riuniti in un raggruppamento non sono tenuti a eseguire le prestazioni in misura percentuale e corrispondente alla loro quota di partecipazione.

Sul solco di questa autorevole giurisprudenza e di quella promanante dalla Suprema Corte di Cassazione, quale precipitato logico ed ermeneutico consequenziale, si pone la decisione del Tribunale di Crotone il quale, per prima cosa, ha agilmente individuato la natura delle associazioni temporanee di professionisti i cui componenti, pur agendo per tramite della capogruppo mandataria, durante la partecipazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto pubblico sono vincolati in forma "[...] solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori" (art. 37 co. 5 D.Lgs. 163/2006).

Enfatizzando questa peculiarità, nella pronuncia è stato fatto emergere il vero punto della questione: il legame che si incunea tra partecipanti e tra questi e l'amministrazione aggiudicatrice in forza delle clausole e delle percentuali di riparto degli utili che sono contemplate nell'atto costitutivo dell'associazione temporanea di professionisti.

Quest'ultime norme pattizie, infatti, sono state riportate dall'amministrazione aggiudicatrice all'interno del contratto pubblico di aggiudicazione affinché il pagamento dei servizi di progettazione fosse retto secondo il riparto degli utili in termini percentuali, come previsto nell'atto costitutivo.

L'inclusione di queste clausole, quindi, ha elevato ed esteso l'efficacia delle stesse a criterio di liquidazione (e di relazione) per ciascun partecipante al raggruppamento, indipendentemente dall'apporto eventualmente fornito o meno da questi, in ossequio al fondamentale "principio dell'immodificabilità del prezzo dell'aggiudicazione", teleologicamente diretto a preservare il prezzo di aggiudicazioni da eventuali e successivi rialzi da parte del soggetto aggiudicatario, in danno sia all'ente pubblico sia anche agli altri partecipanti.

La [sentenza](#) ha privilegiato l'interpretazione secondo cui una volta formato un R.T.P. esso agisce nella procedura d'affidamento di beni, servizi o

forniture pubbliche come un solo soggetto ma, in seguito all'aggiudicazione, degli atti e dei fatti illeciti ne rispondono i partecipanti in solido tra loro, così come individualmente avranno diritto alla liquidazione dei compensi secondo gli accordi intercorsi e consacrati nel negozio giuridico costitutivo il R.T.P. che, per tal ragione, necessita d'esser riportato nel contratto pubblico.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola